

Arera: via dalla bolletta gli oneri per le rinnovabili. Ci pensi l'erario

Gli oneri relativi alle rinnovabili devono essere coperti dalla fiscalità generale, come in Germania. Lo sostiene l'Arera, l'autorità che regola i mercati dell'energia, del gas e dell'acqua.

In particolare, l'Arera sostiene che: «Nel medio periodo l'attuazione del percorso di trasferimento alla fiscalità generale degli oneri "non collegati al settore dell'energia" porterà a considerevoli benefici ai consumatori».

Il tutto è stato affermato dall'Autorità nel corso dell'audizione davanti alla Commissione attività produttive della camera dei deputati, il 25 giugno; l'assise riguardava lo sche-

ma di decreto del ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sulla "Definizione delle modalità per l'implementazione dei sistemi di incentivazione per impianti alimentati da fonti rinnovabili che presentano caratteristiche di innovazione o costi di generazione elevati". In pratica, il cosiddetto decreto "FERX 2".

Arera ha sottolineato che misure di fiscalizzazione strutturale degli oneri generali sono state già adottate anche in altri paesi dell'Unione europea. Particolarmente rilevante, ha rilevato l'Autorità, è la misura adottata in Germania, dove il supplemento tariffario "EEG", a coper-

tura degli oneri per le fonti rinnovabili, in precedenza raccolti tramite le bollette elettriche, è stato completamente fiscalizzato dal primo gennaio 2023.

Al riguardo, l'Arera propone che, ai fini del successivo passaggio nel percorso di progressiva fiscalizzazione degli oneri generali di sistema, siano individuati gli oneri relativi ai bonus sociali per la parte relativa alla disciplina di protezione delle famiglie in condizioni di disagio economico e anche in condizioni di disagio fisico.

I bonus sociali, infatti, sono sostanzialmente strumenti di politica

sociale istituiti per alleviare il peso delle bollette sui bilanci delle famiglie in condizioni di disagio. Ciò in considerazione del fatto che, generalmente, la spesa per consumi energetici grava in misura proporzionalmente maggiore sui bilanci delle famiglie a minor reddito, a causa della natura essenziale dei servizi energetici e della limitata comprimibilità dei consumi.

Un sollievo, per le famiglie, può passare solo attraverso misure di efficientamento energetico che, in ogni caso, richiedono investimenti iniziali negli apparecchi.

© Riproduzione riservata

Una risposta a quesito del Mase sconfessa i divieti degli enti locali sui sacchetti compostabili

Umido, no al divieto di sacchi bio

I comuni non possono vietarne l'uso per i rifiuti organici

Pagina a cura di

GIORGIO AMBROSOLI
E LUIGI CHIARELLO

I comuni non possono vietare l'utilizzo di sacchetti compostabili e biodegradabili per la raccolta differenziata dei rifiuti organici, la raccolta dell'umido urbano e il conferimento in raccolta differenziata dei rifiuti organici stessi, a causa della mancata adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 182-ter, comma 7, del Testo unico ambientale (TUA, dlgs n. 152/2006), che deve disciplinare i "livelli di qualità" per tale raccolta. E i criteri da applicare ai controlli e alle verifiche, anche sugli impianti di riciclaggio dedicati. È quanto afferma il ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con una risposta (n. 113158 del 19 giugno 2024) ad un interpello di Legambiente. Per la verità, il dicastero guidato da Gilberto Pichetto usa una perifrasi per sconsigliare il divieto dei comuni, sostenendo che questo "non sembra giustificato" dall'assenza del decreto di cui sopra. Dunque, per

capire dove sia il "problema" occorre fare il punto della situazione.

Alcuni enti locali, province e comuni, non consentono l'uso di sacchetti compostabili certificabili, motivandolo il diniego col fatto che in quell'area i rifiuti organici vengono avviati ad impianti di biofermentazione che producono biometano e compost. Questi impianti sono tecnologicamente inidonei a utilizzare sacchetti di bioplastica, come altri rifiuti (ad esempio ossa).

In premessa alla sua risposta, il Mase ricorda che (in linea con l'art. 22 della direttiva 2008/98/CE, così come da ultimo sostituito dalla direttiva Ue 2018/851), nel nostro ordinamento è stato introdotto (con l'art. 182-ter del dlgs n. 152/2006) l'obbligo di raccogliere in modo differenziato i rifiuti organici, anticipando la decorrenza di tale obbligo al 31 dicembre 2021 rispetto alla previsione stabilita a livello Ue, fissata al 31 dicembre 2023.

Questa disposizione, ricorda il Mase, al comma 2 prevede che «i rifiuti organici sono differenziati e riciclati alla

fonte, anche mediante attività di compostaggio sul luogo di produzione, oppure raccolti in modo differenziato, con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti».

Quindi, dalla lettura della disposizione è chiaro che, per consentire una corretta raccolta dei rifiuti organici, gli stessi devono essere conferiti attraverso contenitori a svuotamento riutilizzabili o, in alternativa, utilizzando sacchetti compostabili certificati.

Come detto, il comma 7 del citato articolo 182-ter prevede l'adozione di un decreto ministeriale al fine di stabilire i «livelli di qualità per la raccolta differenziata dei rifiuti organici e individuare precisi criteri da applicare ai controlli di qualità delle raccolte nonché degli impianti di riciclaggio di predetti rifiuti». Bene, secondo il ministero questa disposizione risulta avere carattere autonomo e non rappresenta il presupposto per la vigenza degli obblighi di raccolta dei rifiuti organici.

© Riproduzione riservata

Materie prime strategiche, censiti anche i rottami

I dati relativi alle importazioni ed esportazioni di materie prime critiche strategiche, inclusi i rottami ferrosi, saranno trasmessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli al Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche.

Lo prevede il decreto legge, approvato nel Consiglio dei ministri del 20 giugno 2024, recante «Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico»; il provvedimento è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.147 del 25 giugno 2024 (si veda l'anticipazione su *ItaliaOggi* del 22 giugno 2024).

Ora, il ministro delle imprese e del made in Italy dovrà adottare entro due mesi un decreto, con cui definirà la tipologia di dati che le imprese dovranno trasmettere al Regi-

stro, le eventuali esenzioni, nonché la tempistica e ogni altra modalità necessaria a garantire l'operatività del registro.

Il decreto legge mira a adeguare la normativa nazionale sul settore minerario agli obiettivi e standard europei previsti dal regolamento *Critical Raw Materials Act*, in funzione delle transizioni digitale e green.

Nel dettaglio, il testo individua l'obiettivo - da un lato - di analizzare la domanda e i fabbisogni del paese mediante attività di monitoraggio delle catene di approvvigionamento e - dall'altro - di incentivare l'offerta di materie prime. Con questa finalità viene avviato un Programma nazionale di esplorazione e vengono semplificate le procedure autorizzative e rafforzato il Fondo nazionale del Made in Italy. Infine, il decreto si pone l'obiettivo di elaborare sistemi di monitoraggio in caso di perturbazioni dell'approvvigionamento.

Per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti strategici di riciclaggio delle materie prime critiche strategiche, viene istituito un punto unico di contatto presso la direzione generale competente del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. **L'istanza per il rilascio** dell'autorizzazione al riciclaggio di materie prime critiche strategiche dovrà essere presentata al punto unico di contatto.

© Riproduzione riservata

Una nuova Autorità per la cattura dell'anidride carbonica

Una nuova Autorità competente per la cattura dell'anidride carbonica. Lo prevede uno degli articoli contenuti nella bozza di decreto legge Infrastrutture, che ha incassato il via libera del Consiglio dei ministri. La cattura della CO₂, stoccata in ex miniere e pozzi di gas o riciclata in altri ambiti, è una tecnologia "abilitante" dei combustibili fossili. La nuova Autorità, denominata Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO₂ avrà diversi compiti. Innanzi tutto, l'individuazione dei dati ai fini dell'individuazione delle aree idonee e la valutazione della relativa capacità di stoccaggio disponibile. Dovrà, inoltre, esaminare le istanze ai fini dell'assegnazione delle licenze di esplorazione e ai fini del rilascio

delle autorizzazioni, nonché ogni attività utile ai fini dell'espressione dei pareri o dell'effettuazione delle segnalazioni per modifiche, riesami, aggiornamenti, revoche o decadenze delle autorizzazioni medesime, nonché ai fini delle relative verifiche di ottemperanza. Nelle more dell'attuazione della norma, le funzioni di Comitato CCS saranno svolte dal Comitato ETS i cui membri sono stati nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 16 aprile 2024 e il supporto istruttorio, tecnico e operativo alle relative attività è fornito dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (Unmig), dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e dall'Istitu-

to superiore di sanità (Iss), con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Lo schema di decreto legge prevede anche misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoletto Stoppani in Liguria. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del dl, con dpcm, sarà nominato un commissario straordinario al fine di completare le attività di progettazione e realizzazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoletto-Stoppani. Fino alla nomina le relative attività continuano a essere svolte dal prefetto di Genova.

© Riproduzione riservata